



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE COPIA

Delibera n. 34

del 28/04/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PROMOSSO DALLA SOCIETÀ OIKOS SPA PER IL PAGAMENTO PRO-QUOTA DEI DEBITI PREGRESSI DELL'ATO ME2 SPA.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **15.00**, in modalità video-conferenza, come da determina sindacale n°4 del 03.03.2020, con la quale sono state adottate misure specifiche di funzionamento dell'Organo esecutivo dell'Ente in applicazione diretta dell'art.73 del D.L.17 marzo 2020 n.18 recante "Ulteriori norme di contrasto al pericolo di diffusione e contagio da "CORONAVIRUS". Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e di quelle ulteriori nascenti dalle misure di tutela della salute pubblica decretate in via d'urgenza, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. L'apertura della seduta e' stata avviata con apposita videochiamata dall'utenza mobile del Segretario Comunale diretta verso i singoli componenti della Giunta Municipale in conformità' oltre che al disposto normativo di cui all'art.73 del D.L. 18/2020 anche a quanto ulteriormente indicato dalla Circolare n.10 del 27-03-2020 emanata dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della funzione Pubblica.

All'appello così disposto risultano presenti e/o collegati in video-conferenza

| | | Presenti | Assenti |
|----------------------|---------|----------|---------|
| Sidoti Rosario | Sindaco | X | |
| Furnari Ninuccia | " | X | |
| Natoli Simone | " | | X |
| Sidoti Salvatore | " | X | |
| Americanelli Tindaro | " | | X |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre il quale provvede alla stesura ed alla redazione del presente verbale dando atto che in conseguenza delle particolari modalità' di rilevazione ed attestazione della presenza e del voto che verrà' espresso sulla presente proposta dai singoli componenti della Giunta non si fara' luogo alla loro registrazione scritta sul brogliaccio cartaceo delle sedute di Giunta. Con la sottoscrizione della deliberazione lo stesso Segretario Comunale quale responsabile della verbalizzazione della seduta, ai sensi dell'art.97 comma 4 lett.a) del T.U.EE.LL. anche in conformità' alle linee guida emanate dal Sindaco con la propria determinazione n.4 del 03-04-2020. Attesta pertanto: -di aver accertato direttamente l'identità' dei componenti della Giunta che intervengono in audio-conferenza e/o videoconferenza o teleconferenza; -che la qualità' del collegamento e' stata tale da aver consentito al Segretario Comunale di percepire quanto e' accaduto e ciò' che e' stato deliberato nel corso della seduta della Giunta Municipale; -che a tutti i componenti della Giunta Comunale intervenuti contestualmente alla seduta è stato consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -che a seguito del regolare svolgimento dell'adunanza e' stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta in video-conferenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta a propria volta che tutti i partecipanti all'odierna seduta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva;
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Conferimento incarico ad un legale per la costituzione del Comune di Montagnareale innanzi al Tribunale Civile di Catania nel procedimento giudiziale promosso dalla Società OIKOS SpA per il pagamento pro-quota dei debiti pregressi dell'ATO ME2 SpA

Premesso:

- **Che** con Atto di citazione notificato il 14/01/2020 la Società OIKOS SpA ha inteso procedere nei confronti della Regione Siciliana, e specificamente nei confronti dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia, dell'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione siciliana, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e della Gestione liquidatoria unitaria ex L.R. n. 9/2010 dell'ATO ME2 SpA, le SRR Messina Metropolitana e Messina Provincia, al fine dell'accertamento e dichiarazione da parte del Tribunale adito dell'inadempimento all'obbligo di pagamento della complessiva somma di € 2.423.542,90, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo, e la conseguente condanna al pagamento della somma richiesta;
- **Che** in via subordinata, ognuno per la parte di propria precipua pertinenza, anche i singoli Comuni soci dell'ATO ME2 SpA tra i quali lo stesso Comune di Montagnareale risultano chiamati in causa per il pagamento delle fatture emesse nei confronti della Società d'Ambito ed afferenti a pretesi servizi svolti dal Gestore direttamente in favore dei singoli Comuni soci;
- **Che** la pretesa a tal fine azionata nei riguardi del Comune di Montagnareale ammonta a complessivi € 10.665,18, cui va ad aggiungersi una percentuale nella potenziale soccombenza della SRR Messina Provincia pari alla quota di partecipazione posseduta, ovvero allo 0,65% da applicarsi sul totale di detta ulteriore pretesa che viene reclamata dalla OIKOS SpA in misura complessivamente parti ad € 524.969,17;
- **Che** contrariamente a quanto affermato dalla Società attrice, nessuna responsabilità può essere addossata ai Comuni soci della SpA ATO ME2 e ciò in applicazione diretta del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta previsto dall'art. 2325 C.C. che regola i rapporti patrimoniali tra la Società per azioni ed i singoli soci, in forza del quale, per l'appunto: - "Nelle società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio."
- **Che** pertanto, il Comune di Montagnareale, in quanto mero socio di capitale, non compartecipa direttamente e pro-quota dei debiti eventualmente accumulati dall'ATO e non può essere considerato, quindi, in maniera semplicistica e solo in base a questi motivi come debitore di alcuna somma nei confronti dell'ATO ME 2 SpA. (cfr., di recente, SRC Piemonte, deliberazione n. 99/2015/PRSE e, in precedenza, SRC Lombardia, n. 98/2013 che hanno chiaramente sottolineato come il socio di una società di capitali, salvo ipotesi particolari - come nel caso in cui sia esposto direttamente nei confronti dei creditori della società, - risponde limitatamente alla quota di capitale detenuta)

- **Che** tale principio, tra l'altro, risulta recentemente sacralizzato anche in forza dell'analogo giudizio GESENU SpA vs. ATO ME2 SpA + 38 Comuni conclusosi innanzi alla Corte d'Appello di Perugia con la Sentenza n° 476 del 02/08/2019 confermativa di quella già favorevolmente resa in primo grado, ed in forza della quale, nello specifico, è stata peraltro rigettata ogni possibilità di coinvolgimento dei Comuni nella gestione del servizio e, quindi, nella conseguente responsabilità anche a fini economico-patrimoniali;
- **Che** diverso sarebbe stato, infatti, il caso in cui la Società d'Ambito ATO ME 2 SpA fosse stata strutturata come società semplice (o di persone) nella quale, ovviamente, anche i singoli soci avrebbero dovuto rispondere direttamente nei confronti dei creditori della società.
- **Che** in via ulteriore va evidenziato che le fatture indicate nell'Atto di Citazione come riguardanti il Comune di Montagnareale non risultano mai pervenute a questo Ente e che, verosimilmente, le stesse non riportano alcuna intestazione diretta a questo Ente, sibbene ed esclusivamente, all'ATO ME2 SpA;
- **Che** quindi, nessuna correlazione può essere determinata o sussistere tra dette fatture ed il Comune di Comune di Montagnareale e ciò, si ribadisce, anche in relazione al contenuto peculiare tra ATO e Gestore del Servizio rispetto al quale il Comune socio resta del tutto estraneo;
- **Che** ancora e secondo quanto più volte evidenziato anche in analoghe occasioni, del rapporto tra socio dell'ATO Il singolo Comune non poteva essere parte attiva nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e non ne costituisce il diretto beneficiario, non è utente-fruitore del servizio poiché, com'è notorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti veniva espletato dal Gestore direttamente in favore dei singoli cittadini-utenti i quali, a fronte di ciò erano onerati del pagamento della relativa Tariffa (T.I.A. – Tariffa Igiene Ambientale) la cui riscossione doveva essere effettuata direttamente ed esclusivamente dall'ATO ME 2 SpA mediante l'emissione delle bollette e dei ruoli coattivi, proprio nei confronti dei cittadini-utenti del predetto servizio e dei morosi.
- **Che** per tale motivo nessun rapporto diretto di dare-avere, a nessun titolo, può mai intercorrere fra il Comune e l'ATO e men che mai tra il Comune ed il Gestore del Servizio;
- **Che** peraltro la Società OIKOS SpA si pone, in quest'ambito, in posizione ancora più indiretta e decentrata rispetto alla stessa Società d'Ambito stante che la richiesta di accesso in discarica e quindi il contratto di appalto per lo smaltimento dei rifiuti dovrebbe verosimilmente essere stato stipulato direttamente tra il Gestore incaricato del Servizio Integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti (GESENU SpA) con la proprietaria della discarica, senza alcuna possibilità di coinvolgimento, quindi, dell'ATO ME2 SpA e conseguentemente, senza alcuna, sia pur remota e gradata ipotesi di coinvolgimento indiretto dei Comuni Soci;
- **Che** in ogni caso, la gran parte delle fatture per cui è stata attivata la causa che, si ribadisce, non sono mai state trasmesse al Comune né comunque allo stesso riferibili risalgono, per lo più agli anni 2007-2009 e le relative pretese economiche risultano quindi già prescritte;
- **Che** la prima udienza per l'avvio di detta procedura verrà chiamata il prossimo 22 maggio 2020 e che, per tale tipo di procedimento non è prevista la possibilità di comparizione diretta del Comune a mezzo dei propri funzionari;
- **Dato atto** che questo Ente è sprovvisto di Ufficio Legale e che occorre tutelare gli interessi del Comune nominando un legale di fiducia;
- **Dato atto**, altresì, che gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale degli Enti Pubblici rientrano nella tipologia degli incarichi "intuitu personae" e che non sono sottoposti ai limiti di cui alla legge 311/2004;
- **Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 in data 11 maggio 2012, la quale ha statuito che l'affidamento, da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza

giuridica di durata determinata soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera intellettuale ed è quindi possibile oggetto di affidamento diretto da parte dell'amministrazione;

- **Che l'Avv. Francesco Addea**, del Foro di PATTI, è professionista di fiducia dell'amministrazione e si è dichiarato disposto ad assumere il patrocinio legale del Comune;

- **Dato atto** che il predetto professionista costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza, rilevabile, non soltanto dal curriculum professionale ma anche dagli esiti di precedenti giudizi risolti favorevolmente nell'interesse dell'Ente;

- **Rilevato** che con l'art 9 del D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel precedente sistema ordinistico e che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove norme il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

- **Che** in base al vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140 e dal successivo D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e dal D.M. 08/03/2028 n° 37 il compenso per tale tipo di controversia, elaborato in base alle allegate tabelle di calcolo, può essere fissato nella somma di **€ 3.881,07** (comprese spese non imponibili, CpA, R.A. ed IVA);

- **Che** tale importo è stato determinato in accordo con il predetto professionista, anche in parziale deroga rispetto alle indicazioni tariffarie previste dal D.M. 37/2018 e che, in ogni caso, l'accettazione dell'importo del compenso nei limiti qui stabiliti costituisce condizione espressa per il professionista ai fini del conferimento del presente incarico sicchè, il mandato conferito può essere accettato ed esercitato soltanto a condizione della preventiva accettazione del compenso nella misura indicata e stabilita, salve le espresse clausole di miglioramento e premialità contenute nel disciplinare di incarico;

- **Che** in ogni caso, lo scaglione di riferimento viene individuato facendo esclusivo riferimento alle pretese direttamente rivolte nei confronti di questo Ente e non, ovviamente, in relazione al valore complessivo della causa che esorbita di gran lunga il grado di coinvolgimento diretto del Comune di Montagnareale nella causa in oggetto;

- Visto lo schema di disciplinare di incarico-tipo depositato agli atti d'ufficio;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto L'O.AA.EE.LL.;

- **Ritenuto** necessario procedere con urgenza stante l'approssimarsi del termine di scadenza per l'opposizione del decreto ingiuntivo;

Si propone

1. - di conferire incarico per rappresentare e difendere il Comune di Montagnareale innanzi al Tribunale Civile di Catania nel procedimento giudiziale promosso dalla Società OIKOS SpA per il pagamento pro-quota dei debiti pregressi dell'ATO ME2 SpA;

2. - di nominare, per i motivi sopra esposti, l' **Avv. Francesco Addea** del Foro di Patti, quale legale di fiducia per rappresentare e difendere questa Amministrazione nel procedimento in questione, munendolo del più ampio mandato o di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune.

3. - di stabilire il compenso massimo, forfetario ed onnicomprensivo per il predetto incarico nella misura di **€ 3.881,08** (comprese spese non imponibili, CpA, R.A. ed IVA) e che eventuali deroghe alla misura massima del compenso possono essere richieste soltanto alle condizioni premiali previste dall'allegato disciplinare d'incarico il cui onere finanziario rimarrebbe, comunque, a carico della controparte soccombente;

4. - di dare atto che la spesa complessiva di € 3.881,08 necessaria per il conferimento del predetto incarico trova copertura finanziaria, con i fondi del bilancio di previsione 2020/2022 in corso di approvazione;


6. - di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di **€ 3.881,08** (comprese spese non imponibili, CpA, R.A. ed IVA) per le finalità di cui sopra demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e discendenti dal presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale;

7. - di stabilire, giusta la condizione in premessa, che la somma di **€ 3.881,08** (comprese spese non imponibili, CpA, R.A. ed IVA) quale compenso professionale, comprende tutte le voci di spesa relativi all'incarico e che l'accettazione di tale limite di importo costituisce condizione necessaria e presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione e dell'espletamento dell'incarico, fatte salve le sole eccezioni espressamente richiamate nel disciplinare in caso di esito vittorioso della causa e di soccombenza della parte avversaria.

8. - dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione della presente stante la necessità di provvedere tempestivamente alla costituzione in giudizio.


Montagnareale, li 27/04/2020

Il Responsabile del Procedimento
TRAMONTANA Maria



Il Sindaco

dr. Rosario SIDOTI




PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data _____

Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott.Sidoti Rosario)



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.lgs.267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data 28/04/2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

Firmato digitalmente da

lucia truglio

CN = truglio lucia
C = IT

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE

F.10 Rosario Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO

F.10 Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.10 Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 29 APR 2020 al _____, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal 29 APR 2020 al _____;

Montagnareale, li _____

**Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre**


- è divenuta esecutiva il 28 APR 2020

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

28 APR 2020

Montagnareale, li _____



Il Segretario Comunale